

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2202 del 20/12/2023 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2023/2293 del 19/12/2023

**Struttura proponente:** SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO  
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE "APERTA" TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA E I SOGGETTI ACCREDITATI DEI SERVIZI PER IL LAVORO PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA ALLE PERSONE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UN "PROGRAMMA PERSONALIZZATO" CON I CENTRI PER L'IMPIEGO O CON LE EQUIPE MULTIPROFESSIONALI O GLI UFFICI PROVINCIALI DEL COLLOCAMENTO MIRATO"

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO

**Firmatario:** FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del procedimento:** Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

### Viste:

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare gli artt. 52, 53 e 54;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina e sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
- la L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii. recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm. ed in particolare l’art. 32 bis, introdotto dall’art. 54 della L.R. 13/2015 sopra citata, laddove al comma 2, lettera d) prevede che l’Agenzia regionale per il lavoro propone alla Regione Emilia-Romagna standard qualitativi aggiuntivi per l’accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestisce il sistema regionale di accreditamento e autorizzazioni ivi compresa la tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1959 del 21/11/2016 e ss.mm.ii. “Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell’elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.”;
- La Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 10 maggio 2022 che approva il Piano Regionale di Attuazione del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), come da Delibera della Giunta regionale n. 235 del 25 febbraio 2022, piano che, nell’ambito delle azioni per la maggiore capillarità e prossimità dei Centri per l’impiego, prevede un servizio di supporto tecnico-informatico da parte dei soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro per favorire l’accesso a distanza dei cittadini ai programmi di Politica Attiva del Lavoro;
- la Determinazione Dirigenziale del direttore dell’agenzia regionale per il lavoro n. 1452 del 04/08/2023, “Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento ai Servizi per il lavoro di cui alla DGR 1959/2016 e ss.mm. ii. e modalità operative per la comunicazione delle variazioni e per il mantenimento dell’accreditamento ai Servizi per il lavoro. Abrogazione della Determina dirigenziale n. 828 del 10/08/2018.”
- il regolamento UE (GDPR) del 27 aprile 2016 recante “Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.

### Visti altresì:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” ed in particolare l’art. 7 “Accreditamento”;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Richiamato l’allegato 2 “L’accreditamento dei Servizi per il lavoro dell’Emilia-Romagna”, parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta regionale n. 1959/2016 e ss.mm. sopra citata, ed in particolare il punto 1. “Orientamenti” dello stesso che prevede

che le prestazioni dei soggetti che si accreditano sono aggregate all'interno di due aree di accreditamento quali:

- Area di accreditamento 1 che comprende prestazioni per le persone e prestazioni per i datori di lavoro,
- Area di accreditamento 2 che comprende prestazioni per le persone "fragili e vulnerabili";

Atteso che attraverso l'accredimento dei soggetti privati si persegue l'obiettivo di ampliare e qualificare l'offerta dei servizi per il lavoro per cittadini ed imprese garantendo prestazioni che siano:

- acquisibili nei tempi/modi previsti dalle norme vigenti o da specifici standard definiti dalla Regione,
- accessibili in ragione dei luoghi in cui vengono erogate e delle modalità organizzative con cui vengono proposte,
- appropriate rispetto alle domande e ai bisogni dell'utenza;

Dato atto che i criteri per l'erogazione delle politiche attive nei confronti delle persone disoccupate e occupate, anche in condizione di fragilità e vulnerabilità o di disabilità, da parte dei Soggetti privati accreditati dei servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1959/2016 e ss.mm.ii. sopra citata, sono definiti dalla Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna.

Preso atto dell'attività per un servizio di supporto tecnico-informatico da parte dei soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro per favorire l'accesso a distanza dei cittadini ai programmi di Politica Attiva del Lavoro prevista dal Piano Regionale di Attuazione del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), piano che consente ai soggetti accreditati, che si sono candidati per l'attuazione delle misure previste dal Piano, di affiancare gli utenti anche nella fase precedente alla presa in carico da parte dei Servizi per l'impiego e di venire quindi a conoscenza di dati e informazioni riguardanti l'utente stesso prima della sottoscrizione del patto/programma di politica attiva;

Ritenuto pertanto, al fine di individuare le modalità attraverso cui l'Agenzia regionale per il lavoro regola:

- la messa a disposizione delle informazioni contenute nei propri sistemi informativi lavoro di cui è "Titolare" ai soggetti accreditati ai Servizi per il lavoro sopra descritti e che abbiano preso in carico gli utenti dei Centri per l'impiego o degli Uffici provinciali del Collocamento mirato,
- le eventuali attività di messa a disposizione agli utenti che lo richiederanno di locali, attrezzature informatiche e personale con competenze tecniche informatiche, sia per la fase di prenotazione dell'appuntamento che per la fase di colloquio a distanza con il Centro per l'Impiego garantendo la riservatezza dei dati personali e di consentire ai Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro di trattare i dati e le informazioni riguardanti gli utenti che chiedono tale assistenza preventiva.

di approvare lo schema di "Convenzione 'Aperta' tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna e i Soggetti accreditati dei servizi per il lavoro per l'erogazione delle misure di politica attiva alle persone che hanno sottoscritto un 'Programma personalizzato' con i Centri per l'impiego o con le Equipe Multiprofessionali o gli Uffici provinciali del Collocamento mirato", parte integrante e sostanziale della presente determinazione quale allegato n. 1.

Tenuto conto che le suddette informazioni sono necessarie ai soggetti accreditati dei servizi per il lavoro per consentire loro di erogare le misure di politica attiva previste nel “Programma personalizzato” secondo i criteri indicati dalla Regione Emilia-Romagna, e per aggiornare i sistemi informativi lavoro con gli esiti delle stesse.

Dato atto che:

- i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro che si siano impegnati alla realizzazione delle attività per l'erogazione delle misure di politica attiva di cui sopra e che abbiano aderito alla presente convenzione aperta, trattano i dati in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi del D. lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
- ai fini dell'informativa agli interessati, i soggetti di cui sopra rendono disponibile presso le proprie sedi, l'informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale fornita dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna

Ritenuto opportuno che la Convenzione “Aperta” di cui all'allegato 1, venga sottoscritta dai soggetti accreditati ai Servizi per il lavoro attraverso il modulo di adesione di cui all'allegato C) “Istanza di adesione”, parte integrante e sostanziale della Convenzione “Aperta” allegata presente determinazione.

Ritenuto opportuno prevedere che alla sottoscrizione della presente Convenzione “Aperta” provveda il Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro.

Dato atto che per l'attuazione della Convenzione “Aperta” non è presente alcun onere a carico del bilancio dell'Agenzia regionale per il Lavoro.

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ii. come modificato con il D.lgs. 101/2018;
- il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la determinazione n. 1256 del 14/10/2022, avente ad oggetto: “Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n. 1141/2018”.
- la determinazione n.110 del 31/01/2023 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna 2023-2025 – Approvazione” e ss.mm.ii..

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 2181 del 28/12/2017, e ss.mm.ii.;

- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss. mm. ii.

Richiamate infine le Determinazioni del Direttore dell'Agenzia per il lavoro:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016, e successive modifiche;
- n. 72 del 24 gennaio 2017 "Declaratoria della posizione dirigenziale del Servizio Integrativo Politiche del lavoro. Modifiche ed integrazioni";
- n. 170 del 20/02/2018 "Delega di funzioni al responsabile del servizio integrativo Politiche del lavoro in attuazione dell'art. 7 c. 4 dello statuto e dell'art. 10 c. 3 del regolamento di organizzazione";
- n. 1451 del 1° ottobre 2020 "Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020";

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. approvare lo schema di "Convenzione 'Aperta' tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna e i Soggetti accreditati dei servizi per il lavoro per l'erogazione delle misure di politica attiva alle persone che hanno sottoscritto un 'Programma personalizzato' con i Centri per l'impiego o con le Equipe Multiprofessionali o gli Uffici provinciali del Collocamento mirato" che garantisce la riservatezza dei dati personali anche nell'erogazione delle attività di supporto tecnico-informatico previste dal Piano Regionale di Attuazione del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. richiedere l'adesione alla presente Convenzione "Aperta" di cui all'allegato 1, ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e a quelli che intendono fornire il servizio di supporto tecnico-informatico, attraverso il modulo di adesione di cui all'allegato C) alla Convenzione allegata alla presente determinazione;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di protezione dei dati di carattere personale e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa. Nello specifico, i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro che si siano impegnati alla realizzazione delle attività per l'erogazione delle misure di politica attiva di cui sopra e che abbiano aderito alla Convenzione "Aperta" di cui al punto 1), trattano i dati in qualità di "Responsabili del trattamento" ai sensi del D. lgs 196/2003 e dell'art. 4 del Regolamento UE 679/2016 con le relative funzioni di cui all'art. 28 del medesimo Regolamento, soprattutto per quanto concerne il rispondere in solido con l'Agenzia Regionale per il Lavoro di eventuali

inadempienze connesse al trattamento dei dati eseguiti per conto dell'Agenzia stessa che ricopre quindi il ruolo di "Titolare" del trattamento;

4. di stabilire che soggetti privati accreditati ai Servizi per il lavoro sono, pertanto, designati dall'Agenzia regionale per il lavoro quali Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento U.E. 679/2016 e che:
  - a. in esecuzione della presente convenzione, soggetti privati accreditati ai Servizi per il lavoro effettuano trattamenti di dati personali di titolarità dell'Ente;
  - b. in virtù di tale trattamento, i soggetti privati accreditati ai Servizi per il lavoro recepiscono l'Accordo di cui all'allegato D) parte integrante della Convenzione allegata al presente atto, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 ("GDPR") e da ogni altra normativa applicabile;
  - c. i soggetti privati accreditati ai Servizi per il lavoro si obbligano a dare esecuzione alla presente Convenzione conformemente a quanto previsto dall'Accordo di cui al punto b. che precede;
  - d. le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi;
5. di dare atto che ai fini dell'informativa agli interessati i soggetti privati accreditati ai Servizi per il lavoro rendono disponibile presso le proprie sedi, l'informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna;
6. di precisare che:
  - alla sottoscrizione in forma digitale della Convenzione di cui allo schema approvato al punto 1. che precede provvederà il Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro;
  - la Convenzione sottoscritta sarà pubblicata nella sezione del portale dell'Agenzia regionale per il lavoro:  
<https://www.agenzialavoro.emr.it/accreditamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna>
7. di stabilire che per l'attuazione della presente Convenzione "Aperta" non è previsto nessun onere a carico del bilancio dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;
8. dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013.

Fabrizia Monti

*firmato digitalmente*

**Convenzione “Aperta” tra l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna e i Soggetti accreditati dei servizi per il lavoro per l’erogazione delle misure di politica attiva alle persone che hanno sottoscritto un “Programma personalizzato” con i Centri per l’impiego o con le Equipe Multiprofessionali o gli Uffici provinciali del Collocamento mirato approvata con determina dirigenziale n. ....**

## **Articolo 1 - Premesse**

Con la legge regionale n. 13/2015 è stata istituita l’Agenzia regionale per il Lavoro, quale centro di competenza tecnica della Regione Emilia-Romagna con il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese. L’Agenzia regionale per il lavoro supporta la programmazione regionale tramite proposte per l’attuazione delle politiche del lavoro. Unitamente alle funzioni istituzionali ad essa assegnate dalla Legge regionale 13/2015 è stata trasferita all’Agenzia anche la funzione relativa alla gestione del sistema informativo regionale del lavoro.

La presente convenzione è stata predisposta in aderenza alle finalità individuate dalla L. R. 17/2005 e ss.mm.ii. agli artt. 32 e 35, nonché dal Patto per il Lavoro e per il Clima (di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1899/2020) sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna, le Istituzioni pubbliche e le Parti sociali, che conferma il sistema regionale dei servizi per il lavoro come un sistema integrato pubblico-privato strutturato come una “Rete attiva per il lavoro” composta da servizi pubblici e privati accreditati, che operano in sinergia tra di loro nel quadro di regole nazionali e regionali, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio regionale dei servizi per il lavoro per i cittadini, compresi i disabili e le persone fragili e vulnerabili.

Con Delibera n. 81/2022 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna è stato approvato il Piano Regionale di Attuazione del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 235/2022 e che prevede un servizio di supporto tecnico-informatico da parte dei soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro per favorire l’accesso a distanza dei cittadini ai programmi di Politica Attiva del Lavoro.

La presente convenzione viene predisposta con la finalità di garantire la riservatezza dei dati personali nella gestione di tutte le attività della “Rete attiva per il lavoro” compreso anche il supporto tecnico-informatico preventivo alla stipulazione del Patto di Servizio.

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

Attraverso l’accreditamento dei soggetti privati si persegue l’obiettivo di ampliare e qualificare l’offerta dei servizi per il lavoro per cittadini ed imprese garantendo prestazioni che siano:

- acquisibili nei tempi/modi previsti dalle norme vigenti o da specifici standard definiti dalla Regione,
- accessibili in ragione dei luoghi in cui vengono erogate e delle modalità organizzative con cui vengono proposte,
- appropriate rispetto alle domande e ai bisogni dell’utenza.

La presente convenzione descrive le modalità attraverso cui l’Agenzia regionale per il lavoro regola la messa a disposizione delle informazioni ai soggetti accreditati che abbiano preso in carico gli utenti che hanno sottoscritto con i Centri per l’impiego, anche attraverso i Servizi del collocamento mirato, o con l’Equipe Multiprofessionale, il programma personalizzato ai sensi del D.lgs. 150/2015, per consentire loro di erogare le misure di politica attiva previste nel programma stesso e secondo i criteri indicati dalla Regione Emilia-Romagna, e per aggiornare i sistemi informativi con gli esiti delle stesse.

Inoltre, la convenzione disciplina le eventuali attività di messa a disposizione agli utenti che lo richiederanno



di locali, attrezzature informatiche e personale con competenze tecniche informatiche, sia per la fase di prenotazione dell'appuntamento che per la fase di colloquio a distanza con il Centro per l'Impiego. Le fasi di questa attività sono riportate nella check list pubblicata sul sito [agenzia lavoro.emr.it](http://agenzia lavoro.emr.it).

### **Articolo 3 - Riferimenti normativi**

La presente convenzione è stata predisposta in aderenza alle esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell'azione amministrativa per lo svolgimento delle attività oggetto della stessa. L'ambito normativo di riferimento è stato rappresentato all'Allegato A) parte integrante della presente convenzione.

### **Art 4 - Il Sistema Informativo Lavoro (SILER e Portale Lavoro per te)**

Il SILER si pone come fattore di integrazione delle politiche del lavoro allo scopo di ottimizzare risorse e servizi a beneficio dei destinatari finali (cittadini ed imprese).

Il SILER è un sistema modulare in cui si possono logicamente distinguere due componenti applicative strettamente integrate fra loro: la prima componente dedicata a gestire tutti gli eventi amministrativi, la seconda componente si occupa della gestione dei servizi erogati dai Servizi per il lavoro e del collocamento mirato alle persone in cerca di occupazione. Il SILER è quindi uno strumento di supporto all'Agenzia regionale per il Lavoro nella gestione amministrativa (registrazione assunzioni, cessazioni, trasformazioni e variazioni dei rapporti di lavoro, sistema S.A.RE.) e nell'erogazione delle informazioni e dei servizi ai cittadini per la gestione dello stato di disoccupazione e l'erogazione delle politiche attive. Il SILER è un sistema a rete, aperto all'accesso più ampio ma regolamentato, per garantire sicurezza e qualità dei dati; ha caratteri di omogeneità sull'intero territorio regionale e parametri-funzioni personalizzabili per garantire una gestione uniforme ma flessibile dei servizi erogati. Il SILER contiene i dati relativi alle schede anagrafico-professionali dei lavoratori e delle Aziende operanti sul territorio regionale e tutti i dati riferiti ai patti di servizio personalizzati, comprese in particolare le prestazioni di politica attiva da erogare o già erogate ai lavoratori direttamente dai Centri per l'impiego o attraverso i Soggetti gestori accreditati al lavoro.

Il portale di servizi on-line "Lavoro per te" si configura come unico luogo virtuale dove si raccolgono informazioni e servizi offerti dai diversi canali informatici istituzionali dell'ARL.

Le funzionalità offerte da Lavoro per Te sono molteplici e sono studiate per rispondere alle diverse esigenze dei diversi utenti. Per questa ragione è possibile distinguere tra:

**Servizi ai cittadini:** I cittadini possono, una volta registrati fruire di una serie di servizi che prevedono, da un lato, la possibilità di effettuare adempimenti amministrativi quali la stipula della Dichiarazione di Immediata Disponibilità ai sensi del D.lgs. 150/2015, (DID), la stampa del percorso lavoratore, dello stato occupazionale, la sottoscrizione del Patto di servizio, l'adesione al programma Garanzia Giovani e dall'altro fruire di servizi specialistici quali quelli di incontro domanda/offerta di lavoro (creazione cv, lettera di presentazione, consultazione offerte di lavoro ed eventuale candidatura) e di consulenza specialistica attraverso una apposita funzione di messaggistica (ad es. notifica di eventi che riguardano attività e interessi specifici dichiarati dal cittadino), o prenotazione di appuntamenti con gli SPI regionali tramite apposita agenda o, infine, la verifica delle proprie propensioni attraverso un percorso guidato di Orientamento.

**Servizi alle imprese:** Le aziende registrate al portale possono, attraverso la loro scrivania, presentare le domande di accreditamento ai servizi per il lavoro, creare una vetrina dell'azienda in grado di presentare la propria mission aziendale e le attività che la caratterizzano, inserire le proprie vacancy ed entrare in contatto con i candidati attraverso un'apposita sezione denominata messaggistica, consultare i curricula, creare e visualizzare le convenzioni e i progetti formativi per l'avvio di tirocini, verificarne e concordarne i contenuti e darne l'approvazione.

Da ultimo sono presenti appositi servizi dedicati agli operatori dei CPI e dei soggetti accreditati, in particolare si tratta di funzionalità collegate ai vari ambiti di intervento che coinvolgono i Servizi per l'Impiego tra i quali:

gestione dei tirocini, gestione delle domande di accreditamento ai servizi per il lavoro, gestione agende per le politiche attive.

E', inoltre, previsto all'interno del portale un apposito modulo denominato ASSISTER dedicato alle iniziative finanziate in attuazione della L.R. 14/2015, volte al sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

#### **Articolo 5 - Proprietà dei dati**

L'Agenzia regionale per il lavoro, articolata con proprie sedi su tutto il territorio regionale conserva la piena ed esclusiva proprietà dei dati contenuti nel Sistema informativo lavoro comprese tutte le proprie articolazioni e la titolarità dei trattamenti effettuati sugli stessi, in adempimento alle funzioni istituzionali assegnate nonché in conformità agli indirizzi emanati dalla Regione Emilia-Romagna, la possibilità di gestire, modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e alle innovazioni tecniche.

Responsabile della Convenzione è il dirigente dell'Agenzia regionale per il lavoro a cui sono assegnate le funzioni di gestione del sistema regionale di accreditamento e di autorizzazione, ivi compresa la tenuta degli elenchi dei soggetti accreditati e autorizzati e l'organizzazione, il coordinamento e la valorizzazione, in raccordo con i servizi territoriali competenti, delle sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati e accreditati.

#### **Articolo 6 - Soggetti che possono aderire alla Convenzione**

Possono aderire alla presente convenzione gli organismi inseriti negli elenchi dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro nelle aree di accreditamento 1 e 2, approvati con atto dirigenziale dell'Agenzia regionale per il lavoro sulla base dei criteri indicati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1959/2016 e ss.mm., di seguito denominati anche "Soggetti Erogatori".

#### **Art. 7 - Oggetto della Convenzione**

Oggetto della presente convenzione è consentire ai soggetti Erogatori di cui all'art. 6 di accedere al SILER e ai relativi moduli che compongono il portale Lavoro Per te al fine di visualizzare le informazioni riguardanti l'utente preso in carico dai Centri per l'impiego, dagli Uffici del Collocamento Mirato e dalle Equipe Multiprofessionali nel caso di utenti aventi le caratteristiche di cui alla L.R. 14/2015, nell'ambito dei limiti e dei criteri previsti dalla Regione Emilia-Romagna.

I Soggetti erogatori vengono a conoscenza dei seguenti dati appartenenti esclusivamente agli utenti che hanno selezionato i soggetti stessi per l'erogazione delle politiche attive o per il servizio di supporto tecnico informatico:

➤ SILER: lavoratori disoccupati o occupati in cerca di altra occupazione

- Percorso lavoratore: rapporti di lavoro di cui alle comunicazioni obbligatorie contenenti i dati delle denominazioni aziendali dei datori di lavoro e delle mansioni svolte dai lavoratori
- Scheda anagrafico professionale contenente le seguenti informazioni: dati anagrafici, numero di telefono, codice fiscale, percorsi di formazione professionale e/o di studio, conoscenze informatiche e delle lingue, mansioni svolte in precedenti attività lavorative o in altre esperienze lavorative, disponibilità a trasferte, articolazione di orari, turni, mobilità geografica, SAP;
- Programmi contenenti le politiche attive.

➤ Lavoro per Te (Assister), soggetti fragili e vulnerabili ai sensi della LR 14/2015

- Nome e cognome, codice fiscale e dati del Profilo fragilità (punteggio e data di conseguimento);
  - programma personalizzato: politiche inserite dall'Equipe multi-professionale (sia da catalogo sia fuori catalogo), con le seguenti informazioni: fonte di finanziamento prevista, importo programmato, durata della misura.
- Lavoro per Te (Agenda)
- Nome e cognome degli utenti, codice fiscale, n. telefono e indirizzo e-mail.
- Accesso diretto dell'utente presso il soggetto erogatore per il servizio di supporto tecnico informatico
- Dati anagrafici dell'utente, documenti di identità

### **Articolo 8 - Disciplina e modalità di accesso al Sistema informativo lavoro**

L'Agenzia Regionale per il Lavoro consente ai "Soggetti Erogatori" di cui all'articolo 6 della presente convenzione, l'accesso al Sistema informativo lavoro con le modalità tecniche dettagliate nell'Allegato B) "Modalità di accesso al Sistema informativo lavoro", da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, a seguito di presentazione da parte degli stessi Soggetti Erogatori dell'Istanza di adesione alla Convenzione "aperta" di cui all'Allegato C) parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del "Soggetto Erogatore" o da un suo delegato, ed inviata all'Agenzia Regionale per il Lavoro tramite Posta Elettronica Certificata.

I soggetti erogatori che intendono offrire il servizio di supporto tecnico-informatico devono esplicitare tale volontà nell'istanza di adesione di cui sopra.

### **Articolo 9 - Modifica dei termini della Convenzione**

L'Agenzia Regionale per il Lavoro ha facoltà di emendare unilateralmente i termini della presente Convenzione. In tali casi l'Agenzia notifica le modifiche intervenute ai "Soggetti Erogatori" con comunicazione trasmessa tramite posta elettronica certificata.

I "Soggetti Erogatori" hanno quindici giorni per comunicare, per mezzo di posta elettronica certificata all'Agenzia, le proprie osservazioni, proposte integrative e per rinegoziare i termini della propria adesione.

In assenza di tali comunicazioni l'Agenzia intenderà come accettate dal "Soggetto Erogatore" le modifiche intervenute.

L'Agenzia regionale per il lavoro provvede alla pubblicazione della versione aggiornata alle successive ed eventuali modifiche dei termini della presente Convenzione nella sezione del proprio portale dedicata all'accreditamento.

### **Articolo 10 - Verifiche e controlli**

L'Agenzia regionale per il lavoro al momento del ricevimento dell'istanza di adesione da parte del Soggetto accreditato di cui al precedente art. 6, effettua una verifica preliminare sulla completezza dell'istanza di accesso e che lo stesso sia inserito nell'elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro ai sensi della DGR 1959/2016 e ss.mm.ii.

L'Agenzia verifica il numero di utenze attive ed inibisce gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti normativi legittimanti e quelli non conformi a quanto stabilito nella presente Convenzione e nei suoi allegati. Sono effettuate, quindi, da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro, attività di audit basate sul monitoraggio statistico delle transazioni e su meccanismi di alert, idonei all'individuazione dei comportamenti anomali o a rischio degli utenti per i quali il "Soggetto Erogatore" ha richiesto l'abilitazione.

### **Articolo 11 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003"**

In esecuzione della presente convenzione il "Soggetto Erogatore" effettua i trattamenti dei dati di titolarità dell'Agenzia Regionale per il Lavoro di seguito elencati, e di eventuali trattamenti che potrebbero essere assegnati in futuro:

"Registrazione aggiornamento banche dati dei servizi per l'impiego"

"Attività connesse all'incrocio domanda e offerta di lavoro"

“Azioni di orientamento e orientamento specialistico”

“Azioni di orientamento e orientamento specialistico nei confronti degli iscritti al collocamento mirato” (trattamento esclusivo per i Soggetti accreditati nell’area di accreditamento 2).

“Promozione e stipula tirocini”.

“Gestione di programmi e misure di politica attiva quali gol, garanzia giovani e fondo regionale disabili da parte dei centri per l’impiego e/o uffici collocamento mirato”.

In virtù di tali trattamenti, le Parti stipulano l’accordo “Allegato D”, parte integrante della presente convenzione al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.

Il “Soggetto Erogatore” è, pertanto, designato dall’Agenzia quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla presente convenzione conformemente a quanto previsto dall’Accordo Allegato D) alla presente convenzione. L’Agenzia regionale per il lavoro ed il “Soggetto Erogatore” riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’Accordo Allegato D), nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

### **Articolo 12 - Efficacia e recesso della convenzione**

La presente Convenzione ha efficacia a far data dalla sottoscrizione da parte del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro.

Per il Soggetto Fruitore la presente Convenzione si ritiene valida ed efficace dal momento della ricezione da parte dell’Agenzia dell’istanza di adesione.

Il Soggetto Fruitore, esclusivamente a fronte di richiesta motivata, potrà in ogni momento, modificare e/o riformulare o anche recedere dalla presente Convenzione, qualora dovessero intervenire mutamenti delle esigenze di accesso ai dati e/o in caso di modifiche di disciplina (giuridica e/o amministrativa) di uno o più trattamenti oggetto della stessa.

Il recesso deve essere comunicato e trasmesso nelle modalità indicate all’art. 8 della presente convenzione. La perdita dell’accreditamento comporta automaticamente la decadenza dell’adesione alla presente convenzione.

### **Articolo 13 - Rinvio**

Per tutto quanto ivi non riportato si rinvia alla normativa rappresentata all’Allegato A) della presente Convenzione.

Allegati:

Fanno parte integrante della presente Convenzione:

Allegato A) “Normativa”

Allegato B) “Modalità di accesso al SILER”

Allegato C) “Istanza di adesione”

Allegato D) “Accordo designazione responsabile dei trattamenti”, comprensivo dell’informativa dei dati personali

ALLEGATO A) - Normativa

<p><b>Normativa di riferimento della Convenzione “Aperta” tra l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna e i Soggetti attuatori delle misure di politica attiva da erogare alle persone che hanno sottoscritto un programma personalizzato con i Centri per l’impiego, l’Equipe multiprofessionale e gli Uffici provinciali del Collocamento mirato</b></p>	
<b>Legge 12 marzo 1999, n. 68</b>	“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
<b>D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 7</b>	“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” - art. 7 “Accreditamento”
<b>D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150</b>	“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
<b>Legge regionale 30 luglio 2015, n. 14</b>	“Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i Servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”
<b>Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13</b>	“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”
	Art. 52 - Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per l’impiego
	Art. 53 – Disposizioni di prima applicazione concernenti l’istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro
	Art. 54 – Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2015. Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e definizione delle competenze tra cui in particolare: la gestione del Sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale e l’attuazione di interventi rivolti alle persone con disabilità e fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL
<b>Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17</b>	“Norme per la promozione, dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”
	Articolo 32bis – Agenzia regionale per il lavoro
	Articolo 35 “Accreditamento”
	Articolo 38 - Sistema informativo lavoro dell’Emilia-Romagna SILER
<b>Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11,</b>	Sviluppo regionale della società dell’informazione
<b>D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</b>	“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
<b>REG. UE (GDPR) 679 del 27 aprile 2016</b>	“Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.

<b>D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.</b>	Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
<b>Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione del 22 dicembre 2011</b>	"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183"
<b>Patto per il Lavoro e per il Clima di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1899/2020</b>	Patto per il Lavoro e per il Clima.
<b>Delibera di Giunta regionale del 21 novembre 2016, n. 1959 e ss.mm.ii.</b>	"Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii"

## MODALITA' DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO

### 1. Tipologia di accesso telematico

Il Soggetto accreditato ai servizi per il lavoro di cui all'art. 6 della Convenzione, di seguito denominato "Soggetto Erogatore" può effettuare l'accesso telematico al SILER e al Portale Lavoro per te via web.

### 2. Descrizione dell'infrastruttura tecnologica del Sistema Informativo Lavoro

**SILER** – E' un sistema modulare in cui si possono logicamente distinguere due componenti applicative strettamente integrate tra loro: la prima dedicata a gestire tutti gli eventi amministrativi, ovvero a presiedere all'applicazione della normativa nazionale e regionale ed alla sua gestione; la seconda componente si occupa della gestione dei servizi erogati dai Centri per l'impiego, quali i servizi di orientamento, di raccolta delle disponibilità e delle competenze dei lavoratori, di raccolta delle offerte di lavoro provenienti dalle aziende e dell'incrocio tra domanda e offerta, e in generale di attivazione di interventi di politica attiva. Viene utilizzato sia per le attività di front-office che per quelle di back-office. Gli automatismi e i controlli del sistema assicurano sicurezza e qualità dei dati, mentre una adeguata parametrizzazione garantisce la necessaria flessibilità verso le diverse possibili impostazioni organizzative dei servizi adottate da ogni singola Amministrazione. Sono attivi, inoltre, scambi informativi con il sistema regionale della Formazione Professionale.

#### Architettura tecnologica

Dal punto di vista architetturale, il SIL regionale si configura come un sistema conforme al modello architetturale a tre livelli su tecnologia web, i cui principali elementi funzionali sono costituiti:

- per la componente di interfaccia utente (presentation), da un Web Browser;
- per la componente server di comunicazione e logica applicativa (application logic) da un Web Server e da un Application Server;
- per la componente accesso ai dati (data access) da un RDBMS, basato su software Oracle

L'applicazione è conforme alle specifiche Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) che rappresentano la piattaforma standard di sviluppo di applicazioni di livello Enterprise basate su linguaggio Java. Nel dettaglio vengono utilizzate le seguenti tecnologie:

- HTML 4.01 (Dynamic HTML);
- Servlets e pagine JSP;
- Componenti Java (javabeen e classi applicative) ed EJB; Web services (Apache Axis);
- API JDBC per l'accesso ai dati.

**Portale Lavoro per Te** - Il portale dei servizi on-line per il lavoro si configura come unico «luogo virtuale» dove si raccolgono informazioni e servizi offerti dai diversi canali informatici istituzionali di Regione mettendo a fattore comune esperienze, competenze, informazioni, creando una sinergia che amplifica il raggio di azione e incrementa le potenzialità del servizio. Il Portale si fonda sulle logiche che danno la possibilità di assicurare uno sviluppo esponenziale dei servizi offerti e di far interagire, in modo semplice e immediato, attori diversificati. Al vantaggio che la rete può offrire, il Portale associa l'affidabilità del servizio pubblico, costituendosi «luogo» dove poter reperire informazioni certe e certificate.

Le funzionalità offerte da Lavoro per Te sono molteplici e sono studiate per rispondere alle diverse esigenze dei diversi utenti. Per questa ragione è possibile distinguere tra:

Servizi ai cittadini: I cittadini possono, una volta registrati fruire di una serie di servizi che prevedono, da un

lato, la possibilità di effettuare adempimenti amministrativi quali la stipula della Dichiarazione di Immediata Disponibilità ai sensi del D.lgs. 150/2015, (DID), la stampa del percorso lavoratore, dello stato occupazionale, la sottoscrizione del Patto di servizio, l'adesione al programma Garanzia Giovani e dall'altro fruire di servizi specialistici quali quelli di incontro domanda/offerta di lavoro (creazione cv, lettera di presentazione, consultazione offerte di lavoro ed eventuale candidatura) e di consulenza specialistica attraverso una apposita funzione di messaggistica (ad es. notifica di eventi che riguardano attività e interessi specifici dichiarati dal cittadino), o prenotazione di appuntamenti con gli SPI regionali tramite apposita agenda o, infine, la verifica delle proprie propensioni attraverso un percorso guidato di Orientamento.

Servizi alle imprese: Le aziende registrate al portale possono, attraverso la loro scrivania, presentare le domande di accreditamento ai servizi per il lavoro, creare una vetrina dell'azienda in grado di presentare la propria mission aziendale e le attività che la caratterizzano, inserire le proprie vacancy ed entrare in contatto con i candidati attraverso un'apposita sezione denominata messaggistica, consultare i curricula, creare e visualizzare le convenzioni e i progetti formativi per l'avvio di tirocini, verificarne e concordarne i contenuti e darne l'approvazione.

Da ultimo sono presenti appositi servizi dedicati agli operatori dei CPI e dei soggetti accreditati, in particolare si tratta di funzionalità collegate ai vari ambiti di intervento che coinvolgono i Servizi per l'Impiego tra i quali: gestione della garanzia Giovani, gestione dei tirocini, gestione delle domande di accreditamento ai servizi per il lavoro, gestione agende per le politiche attive.

E', inoltre, previsto all'interno del portale un apposito modulo denominato ASSISTER dedicato alle iniziative finanziate in attuazione della L.R. 14/2015 (Emilia-Romagna), volte al sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

#### Architettura tecnologica

Il Portale Lavoro Per Te è basato interamente su componenti "Open Source", secondo la seguente filiera tecnologica:

Web Server	Application Server	Data Base Server
LBL (Load Balancer)	EAP 7.2.7	PostgreSQL 12.8
	JDK 11	
Linux		

### **3. Modalità di fruizione dei dati e regole di accesso al Sistema Informativo Lavoro**

L'accesso diretto a SILER avviene per mezzo di apposite credenziali di autenticazione (login e password) rilasciate esclusivamente dall'Agenzia regionale per il lavoro, in quanto Soggetto Titolare del trattamento di dati personali e proprietario della banca dati. Ad ogni utenza di accesso è associata una profilatura che si compone di profilo e gruppo e consente di visualizzare dati e informazioni previsti dalla presente convenzione agli utenti espressamente indicati dal "Soggetto Erogatore" e assegnate mediante apposita procedura pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

L'accesso al Portale Lavoro per te avviene esclusivamente previa autenticazione con credenziali SPID/CIE/CNS. L'abilitazione degli operatori è a cura dell'amministratore delle utenze nominato dall'ente con le modalità previste dalla specifica disciplina "Condizioni di accreditamento e di utilizzo per gli utenti amministratori del Portale Lavoro per te", pubblicata sul sito web dell'ARL. Tale disciplina è soggetta a periodici aggiornamenti e si intende integralmente richiamata nella versione al tempo vigente.



I Soggetti erogatori vengono a conoscenza dei dati appartenenti esclusivamente agli utenti che hanno selezionato i soggetti stessi per l'erogazione delle politiche attive, limitatamente al tempo in cui l'utente è in carico al soggetto erogatore.

#### **4. Servizi forniti**

I servizi forniti dal Sistema Informativo Lavoro sono:

- ricerca: consente di cercare i dati in base al contenuto di metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati medesimi
- consultazione: consente di eseguire operazioni di visualizzazione e navigazione.
- Aggiornamento: consente di aggiornare i dati di competenza, quali l'inserimento degli esiti delle politiche

#### **5. Regole minime di sicurezza**

Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sono stati implementati in adempimento alle misure di sicurezza minime e idonee di cui al Codice per la protezione dei dati personali.

Il Sistema informativo Lavoro è stato implementato nel pieno rispetto del "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche" della Giunta della Regione Emilia-Romagna, nel quale sono indicati gli aspetti tecnici e procedurali richiesti per il design, lo sviluppo, il deployment e la gestione di un'applicazione sicura, con particolare riguardo alle applicazioni web. L'applicazione è, quindi, stata progettata e sviluppata in modo da garantire un livello di sicurezza idoneo in funzione del valore dei dati personali oggetti di trattamento.

Tutti i canali di accesso al Sistema informativo Lavoro avvengono tramite protocollo HTTPS con relativa cifratura dei dati trasmessi.

Le regole di gestione delle credenziali di autenticazione prevedono, infatti:

- l'identificazione univoca della persona fisica e/o accesso tramite credenziali SPID/CIE/CNS (attualmente solo relativamente al Portale Lavoro per te);
- nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono adottate le seguenti politiche di gestione delle password:
  - o la password, comunicata direttamente al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l'identificazione (user id), è modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi e le ultime tre password non possono essere riutilizzate;
  - o le password devono rispondere a requisiti di complessità (almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri estesi);
  - o le credenziali vengono bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;

Anche dal punto di vista della gestione, per le fasi attinenti all'amministrazione delle utenze e alla concessione dei relativi privilegi, alla conservazione dei dati e alle politiche di backup e ripristino, alla configurazione e al processo di deploy del sistema, il Sistema Informativo Lavoro adotta misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali in esso contenuti.

## **6. Livelli di servizio e modalità di assistenza**

Per ciò che concerne il supporto tecnico-sistemistico, le strutture sono implementate per fornire un servizio continuativo.

Per quanto riguarda il supporto applicativo, servizio di help desk è accessibile tramite i seguenti indirizzi e-mail:

SILER: [siler@regione.emilia-romagna.it](mailto:siler@regione.emilia-romagna.it)

Lavoro per te: [lavoroperte@regione.emilia-romagna.it](mailto:lavoroperte@regione.emilia-romagna.it)

Eventuali modalità alternative di accesso ai servizi di helpdesk sono indicate sul sito istituzionale dell'ARL

## **7. Periodicità di aggiornamento dei dati**

I dati all'interno del Sistema Informativo Lavoro vengono aggiornati sia dagli operatori, a fronte di attività di front-office e di back-office, sia da flussi automatici.

Questi ultimi possono essere periodici (schedulati a ore prestabilite nel sistema) oppure in tempo reale.

## ALLEGATO C)

ISTANZA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE "APERTA" TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA E I SOGGETTI ACCREDITATI DEI SERVIZI PER IL LAVORO PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA ALLE PERSONE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UN "PROGRAMMA PERSONALIZZATO" CON I CENTRI PER L'IMPIEGO O CON LE EQUIPE MULTIPROFESSIONALI O GLI UFFICI PROVINCIALI DEL COLLOCAMENTO MIRATO APPROVATA CON DETERMINA n.....

Dati dell'Ente	
Denominazione	
Sede Legale	
Codice Fiscale	
Indirizzo di PEC istituzionale	
Telefono	

Rappresentante legale	
Cognome	
Nome	
Codice Fiscale	
Indirizzo email	
Indirizzo di PEC*	
Telefono	

Responsabile della Convenzione	
Cognome	
Nome	
Codice Fiscale	

Indirizzo email	
Telefono	

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di *legale rappresentante di*  
 \_\_\_\_\_/Dirigente *funzionalmente competente in ordine a*  
 \_\_\_\_\_ *(inserire ambito funzionale di competenza)* di  
 \_\_\_\_\_, chiede di aderire alla convenzione aperta per i seguenti servizi:

- accesso al sistema informativo lavoro
- servizio di supporto tecnico-informatico per favorire l'accesso a distanza dei cittadini ai programmi di Politica Attiva del Lavoro

a tal fine **DICHIARA CHE**

- tutti gli operatori che accedono al sistema informativo lavoro **sono autorizzati al trattamento di dati personali** che ne consegue;
- tutti gli operatori che realizzeranno servizio di supporto tecnico-informatico per favorire l'accesso a distanza dei cittadini ai programmi di Politica Attiva del Lavoro sono **autorizzati al trattamento di dati personali** che ne consegue;
- il soggetto fruitore si avvale di \_\_\_\_\_ (indicare l'eventuale Azienda di cui il Soggetto istante si avvale per accedere al Portale "SILER"), all'uopo designata responsabile esterno del trattamento di dati personali*
- in casi di verifiche, l'Agenzia Regionale per il Lavoro dovrà assumere quale proprio referente il Responsabile della Convenzione sopra indicato;
- sono stati effettuati interventi formativi sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema Portale "Lavoro per te" e sugli altri moduli del SILER al personale per il quale si richiede l'accesso;
- sono state adottate le misure minime e idonee di sicurezza per la protezione dei dati personali;
- di aver preso visione e di accettare gli obblighi di cui all'art. 11 della Convenzione, che si intendono ivi integralmente richiamati.

Luogo, data

Il legale rappresentante/Dirigente  
 funzionalmente competente<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Questo documento deve essere firmato digitalmente e inviato per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: [arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it)

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 (GDPR).**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito denominato “Regolamento”) - , l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

### **2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, cap. 40127. Il rappresentante legale dell’agenzia è il direttore.

I dati di contatto sono: [arlavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it)

### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro,44.

### **4. Responsabili del trattamento**

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. L’Agenzia formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Agenzia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento n.679/2016 (liceità del trattamento) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la seguente finalità: strutturazione di una “Rete attiva per il lavoro” composta da servizi pubblici e privati accreditati, che opererà per garantire standard qualitativi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio dei servizi per il lavoro a favore di cittadini ed imprese.

In particolare si procederà a pubblicare gli elenchi degli organismi accreditati per i servizi per il lavoro, pianificare e gestire verifiche presso le strutture accreditate, effettuare aggiornamenti periodici delle banche dati implementate e realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti, realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia anche in raccordo con altri soggetti pubblici competenti per materia. Inoltre, i suoi dati personali potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **7. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e piattaforme telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stessa/o forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della presente richiesta attraverso la modulistica o i form-line. Nello specifico, nel caso di

utilizzo di piattaforme telematiche, i sistemi utilizzati sono dotati, in conformità al Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

## **8. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori dei Servizi dell'Agenda Regionale per il Lavoro, individuati quali Incaricati del trattamento o, sempre nell'ambito dei fini istituzionali dell'Agenda, i dati possono essere comunicati a soggetti per cui la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento o contratto quali il RPCT e il suo staff o il DPO e il suo staff individuati quali incaricati del trattamento. Per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità e base giuridica del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali: società terze fornitrici di servizi per l'Agenda Regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione, nonché eventuali controinteressati se presenti. L'Agenda provvederà a pubblicare sul sito: <http://www.agenzia lavoro.emr.it/accreditamento-dei-soggetti-privati-ai-servizi-per-il-lavoro-della-regione-emilia-romagna> solo gli elenchi delle ragioni sociali dei soggetti accreditati e delle relative sedi.

## **9. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare, in base a quanto indicato dal Regolamento n.679/2016, i seguenti diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (c.d. oblio) o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In merito all'esercizio di tali diritti, l'Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.

Inoltre, essendo il trattamento posto in essere dal titolare necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, non è esercitabile il diritto alla portabilità, ex art. 6 co. 1 lettera f) del Regolamento.

L'interessato inoltre ha diritto che tutti i trattamenti siano improntati ai principi previsti dal GDPR 679/2016, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione.

## **10. Periodo di conservazione**

L'attribuzione alle diverse tipologie documentarie analogiche e digitali dei differenti tempi di conservazione risponde a distinti obblighi di conservazione fiscale, amministrativa, tributaria o a interessi storico-culturali. Si segnala che i dati personali saranno conservati dall'Agenda regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, conformemente ai principi di cui all'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett. e). A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione richiesta, da svolgere o svolta. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

## **11. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

## **12. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati o di quelli del personale dedicato alle politiche attive è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà il mancato inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati del Soggetto che lei rappresenta.

## **ALLEGATO D) Accordo**

**Accordo per il trattamento di dati personali relativi ai trattamenti:**

- **Registrazione aggiornamento banche dati dei servizi per l'impiego**
- **Attività connesse all'incrocio domanda e offerta di lavoro**
- **Azioni di orientamento e orientamento specialistico"**
- **Azioni di orientamento e orientamento specialistico nei confronti degli iscritti al collocamento mirato" (esclusivo per i Soggetti accreditati nell'area di accreditamento 2)**
- **Promozione e stipula tirocini".**
- **Gestione di programmi e misure di politica attiva quali gol, garanzia giovani e fondo regionale disabili da parte dei centri per l'impiego e/o uffici collocamento mirato".**

Il presente accordo definisce le regole di designazione a responsabile dei trattamenti di titolarità dell'Agenzia Regionale per il Lavoro (di seguito Ente) e del Soggetto accreditato dei servizi per il lavoro per l'erogazione delle politiche attive del lavoro e per eventuali attività di supporto tecnico informatico sia per la fase di prenotazione dell'appuntamento che per la fase di colloquio a distanza con il Centro per l'Impiego quale Soggetto esterno (di seguito Responsabile del trattamento) designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg UE (GDPR) del 27 aprile 2016 "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

### **1. Premesse**

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate nel "Glossario" riportato in calce al presente accordo.

**Le Parti convengono quanto segue:**

### **2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna**

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva del lavoro in attuazione degli interventi per l'occupazione di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale per l'erogazione di servizi di politica attiva per giovani, adulti, soggetti fragili e vulnerabili, disabili e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente,

dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia.

2.1 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.2 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.3 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperienza delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali dell'Ente quale Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.4 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/20173.

3.5 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alle attività in aderenza alle policy dell'Ente in materia di privacy e sicurezza informatica. Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.

### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona



fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alle attività in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

## **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## **6. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea**

6.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **7. Cancellazione dei dati personali**

7.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività facenti capo ai trattamenti di cui al presente accordo al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

## **8. Audit**

8.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

8.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

8.3 L'Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

8.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

8.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit all'Ente comporta la cessazione dell'attività.

## **9. Indagini dell'Autorità e reclami**

9.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

a) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che

la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

## 10. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

10.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

10.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

## 11. Responsabilità e manleve

11.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

11.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente può prevedere l'immediata sospensione dell'attività.

11.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

-----

## GLOSSARIO

“**Garante per la protezione dei dati personali**” : è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“**Dati personali**” : qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,

dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**“GDPR” o “Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**“Normativa Applicabile”**: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

**“Appendice Security”**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**“Reclamo”**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

**“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile